

## **Obbligo defibrillatori, per chi? Facciamo chiarezza.**

Ad un mese dall'entrata in vigore, dopo le numerosissime proroghe, dell'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori per i sodalizi sportivi dilettantistici, riteniamo opportuno, ove ce ne fosse ancora bisogno, di chiarire, quali siano le realtà sportive, che senza ombra di dubbio, debbano dotarsi di DAE e di operatori formati al suo utilizzo.

Nella G.U. (Gazzetta Ufficiale) n.149 del 28 giugno è stato pubblicato, il D.M., firmato congiuntamente dal Ministro Lorenzin (Salute) e dal Ministro Lotti (Sport) sulle "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".

Il decreto, appena citato, come si evince dal titolo stesso, circoscrive in modo netto, l'alveo della norma, allo sport dilettantistico, elencando le attività in esenzione (iscritte nel apposito allegato A, i c.d. sport a ridotto impegno cardiocircolatorio) e descrivendo in maniera chiara, grazie anche alle premesse dello stesso, le condizioni che devono essere soddisfatte per le obbligatorietà di legge.

Questa dovuta premessa, ci permette di evidenziare che una prima condizione essenziale, è quella che le ASD o le SSD pratichino almeno una delle 385 discipline sportive, attualmente riconosciute dal Coni o che saranno successivamente integrate, salve, come detto, le attività in esenzione (ricordiamo l'Allegato A, che ha ampliato ed integrato quelle già elencate nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, art. 5 comma 3).

Ma andiamo nello specifico delle condizioni che devono essere soddisfatte per sancire l'obbligatorietà, come ben definisce l'art.1 del Decreto Ministeriale:

**a)** qualora utilizzino un impianto sportivo, **come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996** e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

**b)** qualora sia presente **una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare** inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), durante lo svolgimento di **attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione** disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva (ESP), nonché **durante le gare** organizzate da altre società dilettantistiche (così dette gare sociali di ASD/SSD).

In riferimento al punto **a)** , è importante definire, con assoluta certezza, la dizione impianto sportivo, ai sensi del DM evidenziato, riguardante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e pubblicato nella G.U. del 11-4-1996, supp. n.85 : per **impianto sportivo** si intende un insieme di uno o più spazi di attività sportiva, dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, **preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.**

L'impianto sportivo comprende: lo spazio o gli spazi di attività sportiva; la zona spettatori; eventuali spazi e servizi accessori; eventuali spazi e servizi di supporto.

Definiamo inoltre, per integrare la dicitura, la definizione di impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto (Impianto sportivo all'aperto). Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto. (es. stadio con tribune al coperto).

Questa definizione, non lascia dubbi interpretativi, sulla tipologia di impianto ove vige l'obbligatorietà, anche se, nella circolare esplicativa del CONI, in materia, del 4 luglio 2017, si è evidenziato che nel caso di "Gare" organizzate, dalle asd e ssd, all'interno degli impianti sportivi nei quali praticano la loro attività, dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona formata all'uso del defibrillatore e di conseguenza averne uno disponibile per la gara stessa.

Vista l'ambiguità di tale generica definizione, in via prudenziale, possiamo dire che si debba dare prevalenza al **concetto di gara**, come definitiva al punto b) dell'art. 1 del DM e quindi in caso di gara organizzata anche non in un impianto sportivo preposto alle manifestazioni si dovrà ottemperare alle obbligatorietà di legge (a titolo di esempio non esaustivo: gara sociale competitiva di sollevamento pesi nella propria palestra o gare svolte in impianti sportivi d'esercizio o scolastici sui cui si svolgono gare in deroga ecc..)

Per quanto attiene il punto **b)** si deve evidenziare sia la contestualizzazione competitivo-agonistica (**gare**) sia l'aspetto **formativo**.

Il successivo articolo 2, infatti prevede che le ASD e le SSD, citiamo testualmente, hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

Ovviamente, in questo caso, per ASD e SSD, si intendono le "squadre che giocano in casa" nel caso di campionati organizzati o le organizzatrici di manifestazioni e gare sportive singole.

Devono, altresì, assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata, ai **sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso decreto sopra citato.**

La mancanza di questi elementi, prevede l'impossibilità di svolgere le stesse gare, anche se il DM, all'art. 3 cita solo la mancanza dei defibrillatori.

La logica, vista l'obbligatorietà di presenza, di operatore debitamente formato, fa presumere che anche la mancanza di quest'ultimo, sia elemento fondamentale per non far iniziare la gara.

La decisione, presumibilmente, a seconda dei regolamenti sportivi, sarà in capo agli organizzatori e/o ai direttori di gara preposti.

### **Ma come devono essere formate le persone addette all'utilizzo dei DAE?**

Ricordiamo che l'obbligo di formazione e le modalità sono citate nell'allegato E del DM 24 aprile 2013 al punto 4.2 che cita, testualmente:

**4.2 Formazione:** Ai fini della formazione del personale e' opportuno individuare i soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità', presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder.

La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti (secondo l'ultima interpretazione del ministero, per le sole gare, ndr) .

Il numero di soggetti da formare e' strettamente dipendente dal luogo in cui e' posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone. **I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. I corsi sono**

**effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni.**

**Segnaliamo, comunque che anche per lo stesso art. 5 comma 7 DM 24 aprile 2013, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.**

Altresì, indica che il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSS-D), della Federazione Medico Sportiva Italiana, sempre nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.

A tal fine, il CONI stesso, in apposita circolare del 4 luglio 2017, consiglia (non obbliga) di sensibilizzare le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA e EPS di avvalersi dei corsi formativi PSS-D, formando il più alto numero di soggetti. (rimane obbligatoria la formazione BLS-D, sempre restando nella casistica del decreto).

Un' ultima annotazione e non per termini di importanza, è opportuno farla sull'esclusione delle attività così dette "outdoor".

Il D.M. chiarisce in via definitiva, che le ASD e SSD che praticano le proprie attività sportive al di fuori di un impianto sportivo sono esentate dagli obblighi derivanti dall'art.1 e successivi dello stesso decreto. Tale concetto è ribadito anche dalla circolare CONI, citata in precedenza.

Attenzione, questo non vuol dire che se si organizza una gara "outdoor", non ci devono essere le regole di sicurezza previste per le stesse e previste dai regolamenti sportivi e dalle leggi vigenti in materia.

Il **nostro Ente**, al di là dei dettami normativi o dalle interpretazioni più o meno restrittive degli stessi, pensa alla salute e alla sicurezza dei suoi atleti, soci e tesserati e resterà sempre in prima linea per l'organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione in materia, sapendo che tra le proprie affiliate, moltissime realtà sono già in possesso di DAE e persone formate, indipendentemente dalle obbligatorietà di legge.

Un plus che solo il **mondo A.S.C.** vi può dare! **Noi di ASC vi abbiamo a cuore!**